

Civile Sent. Sez. 3 Num. 18315 Anno 2015

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 18/09/2015

SENTENZA

sul ricorso 21724-2012 proposto da:

FALLIMENTO GRANIERI ANTONIO in proprio, FALLIMENTO L'ANGOLETTO DELLA MODA DI GRANIERI ANTONIO SAS, in persona del curatore rag. GIOVANNI D'AVANZO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SMIROLODO, rappresentati e difesi dall'avvocato SABINO RASCIO giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

GRANIERI ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PICO DELLA MIRANDOLA N. 56/H, presso lo studio

2015
1199





dell'avvocato MASSIMO BRUNETTI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonché contro

ASPRA FINANCE SPA e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA già UGC BANCA SPA, GRANIERI ANTONIO, nonché GRANIERI ANTONIO, GRANIERI ANNA, GRANIERI GIUSEPPE, quali eredi di VIZIOLI PATRIZIA;

- intimati -

nonché da

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA quale incorporante ASPRA FINANCE SPA, in persona del Dott. LUIGI DE MATTEO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 16, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE LANDOLFI che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

GRANIERI ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PICO DELLA MIRANDOLA N.56/H, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO BRUNETTI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

FALLIMENTO GRANIERI ANTONIO in proprio e FALLIMENTO L'ANGOLETTO DELLA MODA DI GRANIERI ANTONIO SAS, in persona del curatore rag. GIOVANNI D'AVANZO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO



SMIROLDO, rappresentata e difesa dall'avvocato SABINO RASCIO giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

nonché contro

GRANIERI ANTONIO, GRANIERI ANTONIO IN QUALITA' DI EREDE DI VIZIOLI PATRIZIA, GRANIERI ANNA IN QUALITA' DI EREDE DI VIZIOLI PATRIZIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1872/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2012 R.G.N. 2235/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l'Avvocato MASSIMO BRUNETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 4 marzo 2010, dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti del Fallimento de L'Angoletto della Moda s.a.s. di Granieri Antonio e in proprio di Granieri Antonio, intervenuto in corso di causa, limitatamente al 50% già di proprietà di Granieri Antonio, e nei confronti di Unicredit Credit Management Bank S.p.a, limitatamente alla quota del 50% già di Vizioli Patrizia, dell'atto di compravendita per scrittura privata con firma autenticata del 31 marzo 2005 per notaio Carlo Tafuri, con il quale il Granieri e la Vizioli avevano venduto alla loro figlia, Granieri Antonietta, la piena proprietà del posto auto descritto nel detto atto; dichiarava, altresì, il Tribunale l'inefficacia nei confronti del suddetto fallimento dell'atto di compravendita per scrittura privata con firma autenticata del 3 maggio 2005 per notaio Paolo Scarnecchia con cui il



solo Granieri aveva venduto alla predetta figlia l'appartamento descritto nel citato atto.

Avverso l'anzidetta sentenza Granieri Antonietta proponeva gravame, cui resistevano sia l'Unicredit Credit Management Bank S.p.a. – già UGC Banca S.p.a., quale mandataria di Aspra Finance S.p.a., cessionaria del credito, sia il Fallimento de L'Angoletto della Moda s.a.s. di Granieri Antonio e di Granieri Antonio in proprio, i quali chiedevano il rigetto dell'appello.

Granieri Antonio e Vizioli Patrizia erano dichiarati contumaci.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 28 maggio 2012, accogliendo l'appello, rigettava la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dall'originaria attrice Unicredit Credit Management Bank S.p.a. e dal Fallimento de L'Angoletto della Moda s.a.s. di Granieri Antonio e di Granieri Antonio in proprio e condannava gli appellati costituiti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di merito hanno proposto distinti ricorsi per cassazione sia il Fallimento de L'Angoletto della Moda s.a.s. di Granieri Antonio e di Granieri Antonio in proprio, con atto articolato in tre motivi, sia la Unicredit Credit Management Bank S.p.a., con atto fondato su due motivi.

Il predetto Fallimento ha pure provveduto, dopo vari esiti negativi, a notificare in data 10.4.2014 a Granieri Giuseppe, evidentemente nella qualità di erede di Vizioli Patrizia, il “ricorso valevole pure come atto di integrazione del contraddittorio ex art. 371 bis c.p.c.”.

Con distinti controricorsi Granieri Antonietta ha resistito ad entrambi i ricorsi proposti.

Il Fallimento de L'Angoletto della Moda s.a.s. di Granieri Antonio e di Granieri Antonio in proprio ha depositato controricorso al ricorso



proposto da Unicredit Credit Management Bank S.p.a. cui si è associato.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

I ricorrenti hanno depositato memorie; in particolare la Unicredit Credit Management Bank S.p.a. nella sua memoria ha pure chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti di Giuseppe Granieri, quale erede di Vizioli Patrizia, rappresentando di aver già inutilmente tentato la notifica del ricorso al predetto a mezzo posta presso l'indirizzo risultante dal certificato di residenza ma che la consegna di tale atto al destinatario non è ivi avvenuta per le ragioni dettagliatamente esposte in memoria.

Il predetto istituto di credito ha anche depositato due sentenze del Tribunale di Napoli (n. 7220/14 e n. 4001/14) nonchè atto intitolato "notifica elenco documenti ex art. 372 c.p.c.".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dato atto dell'avvenuta riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima decisione.
2. Sempre preliminarmente non va accolta l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di Granieri Giuseppe, quale erede di Vizioli Patrizia, formulata nella memorie illustrative da Unicredit Credit Management Bank S.p.a..

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla



partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione *prima facie* infondato o inammissibile (come nella specie, v. oltre), appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti (come nel caso all'esame, risultando la dedotta qualità di erede di Vizioli Patrizia, appellata contumace in secondo grado, in capo a Granieri Giuseppe), la fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto nella dedotta qualità, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2723; Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826 e Cass., ord., 13 ottobre 2011, n. 21141)

3. Va poi dichiarata l'inammissibilità ex art. 372 c.p.c. della produzione di ulteriori documenti da parte della Unicredit Credit Management Bank S.p.a., evidenziandosi che nell'atto di notifica si fa riferimento a "documenti anche già depositati" senza operare alcuna distinzione al riguardo.

Ricorso del Fallimento della società "L'Angoletto della Moda di Granieri Antonio" ed in proprio di Granieri Antonio

4. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza e di tutti gli atti del procedimento e/o la violazione e falsa applicazione degli artt. 298, 299, 304 e 305 c.p.c., in quanto la Corte di Appello avrebbe dovuto interrompere il processo per il decesso di una delle parti in causa, Vizioli Patrizia, avvenuto tra la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e la scadenza del termine per la costituzione.

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte



colpita dall'evento interruttivo, con la conseguenza che l'altra parte, nella specie il ricorrente Fallimento, difetta di interesse a dolersi dell'irrituale continuazione del processo (Cass. 20 luglio 2005, n. 15249; Cass. 13 novembre 2009, n. 24025).

5. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 116 c.p.c., e comunque per omessa e ad ogni modo insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (anteriorità del credito agli atti dispositivi), in quanto la Corte di Appello di Napoli avrebbe posto a fondamento della sua "illegittima e infondata" decisione l'inesistenza del credito vantato dalla Banca al momento della stipula dei due atti di compravendita in esame (rispettivamente 31 marzo 2005 e 3 maggio 2005), ritenendo provata l'insorgenza del credito solo dalla comunicazione di revoca dell'affidamento alla società L'Angoletto della Moda (24 maggio 2005), laddove invece, ad avviso della parte ricorrente, il credito della banca sarebbe sorto nel momento della prestazione della fideiussione o, comunque, nel momento in cui la banca ha consentito che il conto corrente, il rapporto di portafoglio commerciale ed il conto regolamento titoli insoluti - rapporti, questi, tutti garantiti dai due fideiussori sin dal 29 novembre 1991 - segnassero importi negativi, il che sarebbe avvenuto ben prima del 31 marzo 2005.

5.1. Il motivo va disatteso, involgendo questioni di fatto sulla preesistenza del credito, inammissibili in questa sede, e, comunque, difettando pure di autosufficienza in relazione agli atti richiamati di cui non è riportato, in ricorso, il tenore letterale.

6. Con il terzo motivo di ricorso lamenta la parte ricorrente che, pur a voler assumere che il credito sia sorto successivamente agli atti dispositivi, la sentenza impugnata sarebbe comunque illegittima per violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e comunque per



omessa e ad ogni modo insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (sussistenza del cd. elemento soggettivo).

Sostiene il ricorrente che nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo deve ritenersi *in re ipsa* e comunque sarebbe stata ampiamente provata sia la dolosa preordinazione da parte dei debitori sia la consapevolezza della menomazione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c..

Sostiene il ricorrente che tanto discenderebbe dall'esame degli atti di compravendita già richiamati ma anche dal fatto che i coniugi Granieri Antonio e Vizioli Patrizia avrebbero disinvoltamente e con la compiacenza dei figli posto in essere atti dismissivi chiaramente significativi della volontà di spogliarsi totalmente del proprio patrimonio immobiliare, in spregio e pregiudizio delle ragioni del creditore e che ulteriori elementi significativi della sussistenza dell'elemento soggettivo sarebbero costituiti dallo stretto legame di parentela esistente tra le parti e dal prezzo pattuito in entrambe le compravendite, notevolmente inferiore a quello di mercato.

6.1. Anche il motivo all'esame va disatteso, in quanto involge accertamenti che comportano indagini di fatto di competenza del giudice del merito; peraltro con detto mezzo neppure si censura e si confuta specificamente la motivazione della sentenza impugnata sul punto in questione, evidenziandosi che la Corte di merito ha ritenuto che in caso di atto anteriore al sorgere del credito è necessario allegare e dimostrare la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare le ragioni del creditore di cui sia stato partecipe il terzo, che tanto non è stato però neppure allegato dalla banca in primo grado e neppure in appello e che "parimenti il Fallimento nella comparsa di intervento in



primo grado si è riportato alle richieste dell'attrice senza allegare alcunchè in ordine all'ipotesi di dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare le ragioni del creditore”.

7. Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso del Fallimento della società “L’Angoletto della Moda di Granieri Antonio” ed in proprio di Granieri Antonio va rigettato.

Ricorso della Unicredit Credit Management Bank S.p.a.

8. Con il primo motivo, rubricato “violazione ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.”, la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato la norma da ultimo indicata, ritenendo, con motivazione contraddittoria o insufficiente, che l’istituto di credito avrebbe avuto l’onere di allegare elementi certi comprovanti la preesistenza del suo diritto di credito in quanto tale circostanza e quella del rilascio delle fideiussioni in data 29 novembre 1991 non sarebbe stata mai contestata dagli unici soggetti legittimati a sollevare una tale eccezione, Granieri Antonio e Vizioli Patrizia, rimasti contumaci in appello, sicché dovevano considerarsi pacifiche, non valendo le contestazioni della terza acquirente Granieri Antonietta. Pertanto la Corte territoriale si sarebbe dovuta limitare ad accertare che la banca avesse fornito prova della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. per l’accoglimento della domanda proposta in primo grado.

9. Con il secondo motivo di ricorso si deduce “violazione ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 2901 c.c.”.

La ricorrente denuncia l’errata applicazione della norma di cui all’art. 2901 c.c. per aver la Corte di merito, considerando erroneamente gli atti dispositivi in questione antecedenti al credito, ritenuto di rigettare la domanda per non aver la banca allegato e provato la dolosa preordinazione degli atti in questione al fine di pregiudicare le ragioni



del creditore, di cui sia stato partecipe il terzo, non reputando sufficiente la dimostrazione della consapevolezza del debitore e del terzo del detto pregiudizio.

9.1. I due motivi che precedono, i quali per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi infondati.

Ed invero nella specie la Corte di merito ha accertato - in base ad indagini di fatto di competenza del giudice del merito, dando al riguardo congrua e logica motivazione - che il credito era successivo agli atti di cui si discute in causa, sicché ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte e che va ribadito in questa sede, secondo cui in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al *consilium fraudis* del debitore, la *participatio fraudis* del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico, ex art. 2901, primo comma, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. 9 maggio 2008, n. 11577).

Nel caso all'esame la Corte di merito ha motivato congruamente e logicamente la sua decisione e si rileva che in primo grado risulta costituita, tra i convenuti, la sola Granieri Antonietta, sicché neppure può valere la non contestazione cui fa riferimento la banca ricorrente.

10. I ricorsi deve essere, pertanto, entrambi rigettati.

11. Tenuto conto, in particolare, nei rapporti tra i ricorrenti, dell'esito del giudizio di legittimità e, nei rapporti tra i predetti e la Granieri, della controvertibilità delle questioni esaminate, come confermato dagli



alterni esiti dei due gradi di merito, le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti costituite, mentre non vi é luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, li rigetta entrambi e compensa per intero tra tutte le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 maggio 2015.